

Deciso e quindi il procuratore potrà:
Amministrare i beni tutti del costituente
e tenerli in economia, frarne la
fruttificazione, provvedere per il suo
gloramento e la conservazione degli
stessi, darli in affitto o a mezzadria
a qualsiasi persona e sotto le condizioni
che crederà opportune e riscuotere il fitto
Accettare donazioni - Esigere capitali,
interessi, frutti e rendite da qualsiasi debito-
re, rilasciare quietanze in qualunque forma
causature, cancellazioni d'ipoteche, fare
delegazioni per pagamento, eleggere do-
micilio per qualsiasi atto, accettare
eredità con o senza beneficio d'inventa-
rio, rinunciare per gli effetti della
tassa di registro, rinunciare se o verosimil-
mente provvedere alla divisione delle eredità an-
che in via amichevole, domandare
apposizione di sigilli.

Promuovere in giudizio tutte le
azioni spettanti al costituente, rap-
presentarlo avanti qualsiasi autorità
giudiziaria del Regno e in qualunque
grado del giudizio, costituire procurato-

ri con simili o più limitati poteri, no-
minare procuratori legali ed avvocati,
eleggere domicilio nei procedimenti
relativi alle cause, produrre ogni que-
re di prova e con specialità deferire,
riferire ed accettare il giuramento
anche decisorio, transigere, conciliare e
compromettere nelle cause inorte
o da insorgere, ottenere sentenze, esegui-
le impugnare, con tutti i gravami con-
messi dalla legge, procedere a tutti gli
atti di esecuzione forzata, sia mobili-
re che immobiliare, contro qualsiasi
debitore, ottenendo all'uopo il rilascio
delle copie esecutive, sia dei contratti,
che delle sentenze e fare in generale
quanto altro potrà occorrere nell'inte-
resse del costituente relativamente
alle suddette facoltà e tutto ciò in
ampia forma e di maniera tale che
questo mandato non possa essere im-
pugnato sotto pretesto di difetto di
poteri, riprendendosi dal costituente per
reato e fermo quanto rare a praticarsi
dal suddetto procuratore.